

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A CON CONTESTUALI ISTANZE CAUTELARI

EX ARTT. 55 E 56 C.P.A

PER

CAIANIELLO ANGELA (C.F. CNLNGL83T51B963H), nata a Caserta il 11 dicembre 1983 e residente a Grazzanise (CE), via Giovanni Parente n. 44, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org; fax: 0664260338) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P - PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Roma, Via Taranto 21, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato

- ricorrente -

CONTRO

- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, in persona del Ministro *pro-tempore* (C.F. 80185250588);
- **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (USR LAZIO)**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* (C.F. 97248840585);

- resistenti –

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **EQUESTRE ROSITA**, Via Nazionale Delle Puglie n. 26 - 80026 Casoria (NA);

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

- del **D.D.G prot. n. 1428 del 25.11.2019**, con il quale l'USR Lazio ha approvato e pubblicato le **graduatorie di merito rettifiche** del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola primaria, nonché delle relative graduatorie ad esso allegate, **nella parte in cui la ricorrente è collocata nella posizione 539 con 55,7 punti**;
- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché

di estremi ignoti, comprese le graduatorie pubblicate con D.D.G. prot. 796 del 30.07.2019, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare,

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA,

del silenzio formatosi sulla richieste/reclami, formulate/i per iscritto dalla ricorrente, di rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria,

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del **diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento del maggior punteggio di complessivi 60,7 punti in funzione dei titoli dalla stessa posseduti ed illegittimamente pretermessi dalla Commissione valutatrice, ancorché dichiarati nei termini e nei modi previsti dal bando di concorso, e del conseguente **diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva**, in funzione del maggiore punteggio accertato, alla posizione 350;**

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che le attribuisca 60,7 punti, in luogo di 55,7 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie finali.

IL FATTO

1) Con D.D.G. prot. n. 1546 del 2018, il MIUR ebbe a bandire il concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

A tale stregua, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente entro e non oltre il 12 dicembre 2018, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "Istanze Online", alias POLIS.

2) Ebbene, la ricorrente ha proceduto alla compilazione della domanda inserendo correttamente i titoli di accesso ed i titoli di servizio in suo possesso (cfr.

domanda di partecipazione allegata).

3) Senonché, al momento della pubblicazione della graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione conseguita nella prova orale e nella valutazione dei titoli, avvenuta il 30 luglio 2019, la ricorrente ha appreso che i titoli sopraindicati e dalla stessa correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono stati correttamente valutati, essendo collocata in graduatoria alla posizione 409 con punteggio complessivo pari a 55,7, di molto inferiore a quello alla stessa spettante.

4) Infatti, in forza dei criteri di valutazione dei titoli valutabili ai sensi della Tabella – Allegato C al D.M. del 17 ottobre 2018, il punteggio spettante per i titoli dalla stessa dichiarati sarebbe dovuto essere pari a 36,7. Complessivamente, dunque, sommando anche i 24 punti ottenuti per la prova orale, **il punteggio spettante alla Sig.ra Caianiello Angela è di 60,7, con conseguente collocazione in graduatoria alla posizione 350.**

5) L'odierna ricorrente, quindi, si è vista **arbitrariamente decurtare ben 5 punti**, venendo così inserita illegittimamente in una **posizione notevolmente inferiore** rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto, con evidenti e maggiori chance di essere individuata quale destinataria di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6) Per tale ragione, **in data 02.08.2019**, l'odierna ricorrente ha presentato formale e tempestivo **reclamo**, rimasto tuttavia **disatteso** dalla Amministrazione.

7) Ed infatti, in data 25.11.2019 sono state pubblicate le graduatorie di merito rettifiche per la scuola primaria, posto comune, nelle quali la ricorrente si è vista **confermare l'erroneo punteggio di 55,7** e collocare così alla posizione n. 539.

8) Avverso le suddette graduatorie rettifiche e quivi impugnate, la Sig.ra Caianiello ha presentato nuovamente tempestivo reclamo, in data 9 dicembre 2019, senza ricevere, ancora una volta, riscontro alcuno dall'Ufficio Scolastico.

Per tali ragioni, l'odierna ricorrente si vede costretta a ricorrere al Giudice Amministrativo, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, CO. 2 E 9, COMMI 1, 2 E 4 DEL D.D.G. PROT. N. 1546 DEL 2018 E DELL'ART. 9, DM 17.10.2018, IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Così come previsto espressamente dal DM del 17.10.2018, avente per oggetto *“Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”* nonché, in senso conforme, dal relativo Bando di Concorso (D.D.G. prot. 1546 del 7.11.2018), i titoli professionali e culturali dei partecipanti sono valutati dalla Commissione ai sensi della Tabella di cui all’Allegato C del suddetto Decreto (cfr. D.D.G. prot. n. 1546, artt. 8, co. 2 e 9, commi 1 e 2; DM 17.10.2018, art. 9).

Lo stesso D.L. 87/2018, così come convertito con L. 9.08.2018, n. 96, il quale ha disposto l’attuazione del concorso straordinario *de quo*, prevede espressamente che *“Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”* (art. 4, co. 1 *novies*).

Gli Uffici scolastici, dunque, hanno l’onere di attenersi ai criteri tecnico-valutativi fissati dal Dicastero.

Infatti, **la Tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli, da un lato è parte integrante dello stesso D.M. del 17.10.2018 a cui è allegata, acquistandone dunque la stessa efficacia giuridica, e dall’altro è funzionale al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A di cui all’art. 97 Cost..**

Di talché, essa assume **efficacia vincolante per l’Amministrazione** che è tenuta ad osservarla senza potersene discostare.

Sicché, l’Amministrazione non poteva, come invero ha fatto, né pretermettere né

conteggiare solo parzialmente, in maniera assolutamente arbitraria, i titoli correttamente e compiutamente dichiarati dalla odierna ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso in esame, nel rispetto di quanto previsto dal Bando all'art. 9 che, al comma 2, così dispone: *“La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

In particolare, con riferimento ai titoli di servizio, la Tabella al punto D.1 prevede espressamente che **per ogni anno di servizio prestato** *“su posto comune o di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie”* vengano riconosciuti 5 punti.

Per quanto concerne il **titolo di accesso alla procedura concorsuale** (A.1), alla stregua del diploma magistrale conseguito dalla ricorrente entro l'a.s. 2001/2002, con votazione pari a 91/100, il punteggio alla stessa spettante è pari a 3,2.

Ed ancora, i **titoli professionali, culturali e di servizio, ulteriori rispetto al titolo di accesso** dalla stessa dichiarati (Certificazione di lingua inglese di livello C1, tre corsi di perfezionamento), in base ai criteri indicati ai punti B.16 e B.17, sono valutati, rispettivamente, 2 e 1,5 punti.

Orbene, alla stregua dei parametri indicati dalla Tabella contenuta all'allegato C del DM cit., ai quali l'Amministrazione è tenuta a dare applicazione nel rispetto, tra gli altri, del principio di legalità, trasparenza ed imparzialità, il punteggio spettante alla Sig.ra Caianiello per i titoli dalla stessa inseriti nella domanda di partecipazione sarebbe dovuto essere pari a 36,7, così calcolato:

| | |
|---|---------------------------------|
| Sez. A – Titolo di accesso alla procedura concorsuale | Punteggio spettante: 3,2 |
| Diploma magistrale ante 2001/2002 (votazione 91/100) | 3,2 punti |
| Sez. B – Titoli aggiuntivi | Punteggio spettante: 3,5 |
| Certificato di lingua inglese, livello C1 | 2 punti |
| Diploma di perfezionamento annuale di 1500 ore e 60 CFU in <i>“Metodologie didattiche e psicopedagogiche sui disturbi specifici dell'apprendimento. DSA indirizzi scuola dell'infanzia e primaria”</i> (2015/2016). | 0,5 punti |
| Diploma di perfezionamento annuale di 1500 ore e 60 CFU in <i>“Metodologie didattiche e psicopedagogiche sui bisogni educativi speciali B.E.S. nella scuola dell'infanzia e primaria”</i> (2016/2017). | 0,50 punti |

| | |
|--|---|
| Diploma di perfezionamento annuale di 1500 ore e 60 CFU in <i>"L'uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola primaria"</i> (2017/2018). | 0,50 punti |
| Sez. D – Titoli di Servizio | Punteggio spettante: 30 |
| a.s. 2005/2006 : Scuola Statale – Primaria | 5 punti |
| a.s. 2013/2014 : Scuola Paritaria – Primaria | 5 punti |
| a.s. 2014/2015 : Scuola Statale – Primaria | 5 punti |
| a.s. 2015/2016 : Scuola Statale – Primaria | 5 punti |
| a.s. 2016/2017 : Scuola Statale – Primaria | 5 punti |
| a.s. 2017/2018 : Scuola Statale – Primaria | 5 punti |
| | <u>Punteggio TOTALE:</u> <u>36,7</u> |

Pertanto, alla stregua dei sopracitati parametri normativi, il **punteggio complessivo** - dato dalla somma dei 24 punti conseguiti nella prova orale e dei 36,7 punti relativi ai titoli culturali e professionali - **sarebbe dovuto essere 60,7, anziché 55,7, come erroneamente calcolato dall'Amministrazione.**

Alla luce di quanto sopraesposto, la valutazione da parte dell'Amministrazione odierna resistente, oltre ad essere indeterminabile ed arbitraria non avendo la stessa dettagliato il calcolo neppure a seguito dei reclami formulati dalla ricorrente, è di gran lunga inferiore rispetto a quella che le sarebbe spettata se l'Ufficio scolastico avesse fatto buon governo della funzione di cui è investito ed avesse pedissequamente applicato la tabella contenuta all'allegato C cit., indubbiamente vincolante in quanto integrativa del D.M del 17.10.2018.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE, RISPETTIVAMENTE INTESI COME BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA (ART. 34).

Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione: tali principi nell'ambito del diritto amministrativo sono stati ricondotti, anche e soprattutto, alla generale clausola di buona fede.

Presupposto del costruito è che l'amministrazione ricopra il ruolo di parte imparziale che deve costantemente e necessariamente tener conto delle posizioni soggettive di coloro che sono interessati all'esercizio di una determinata funzione di cui è titolare

l'autorità pubblica.

Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, ovvero sia di rispettare le regole della buona fede.

Del resto, prendendo a prestito alcune riflessioni svolte dall'Ecc. mo Consiglio di Stato (sent. N. 7966/2010), *“è appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, a norma del criterio di interpretazione di buona fede, sancito dall'art. 1366 c.c., applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negativa”*.

Nel caso in esame, invece, l'Amministrazione decidendo arbitrariamente di non attenersi ai criteri di valutazione indicati nell'Allegato C più volte citato, valutando i titoli indicati dalla ricorrente in maniera difforme rispetto a quanto in esso previsto, ha posto in essere una condotta palesemente illegittima, in evidente contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. come sopra delineati.

Anche per tale ragione, dunque, i provvedimenti quivi impugnati devono essere annullati nella misura in cui non riconoscono alla Sig.ra Caianiello il punteggio alla stessa spettante alla luce dei criteri normativi di riferimento.

3) SULLE DOMANDE CAUTELARI.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto sopra illustrati.

Sul punto, si tiene a ribadire che il punteggio spettante alla ricorrente (pari a 60,7 punti), di molto superiore a quello invece riconosciuto, trova **espresso e puntuale riscontro nei criteri indicati nella Tabella** contenuta nell'Allegato C del DM del 17.10.2018, derivando da ciò, in maniera **assolutamente palese, l'illegittimità della decurtazione** del punteggio spettante alla Sig.ra Caianiello da parte dell'Amministrazione.

Fermi i predetti rilievi, quanto al *periculum in mora*, basti rilevare che, **le operazioni**

di nomina a tempo indeterminato del personale scolastico, per scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie, sono attualmente in corso.

Di talché, al fine di evitare che la ricorrente si ritrovi ad essere esclusa dalle suddette operazioni, perdendo così la chance di essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, è evidente che l'urgenza che il caso impone, non consente di attendere neppure la fissazione della Camera di Consiglio, dacché le operazioni saranno già concluse ed i posti già assegnati, così da essere frustrato il principio, di respiro costituzionale, di effettività della tutela.

Una volta individuato il contingente per la scuola dei vari gradi d'istruzione ed assegnati i posti vacanti e disponibili, risulterebbe molto difficile, se non impossibile, assegnare la cattedra alla ricorrente, specie con riferimento all'istituzione scolastica correttamente individuata.

P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, ci onoriamo concludere affinché Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, voglia:

- in via cautelare, ex art. 55 e 56 c.p.a., attesa l'estrema imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, sospendere gli effetti degli atti impugnati, nella parte in cui hanno decurtato illegittimamente il punteggio della ricorrente;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio di 60,7, stante l'omessa e/o erronea valutazione dei titoli di servizio dalla ricorrente correttamente inseriti nella domanda di partecipazione e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di rivalutare la sua posizione in funzione del maggiore punteggio accertato, collocandola correttamente nella graduatoria finale di merito.

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Roma, 23 dicembre 2019

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

* * *

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ARTT. 52 C.P.A E 151 C.P.C.

I sottoscritti avv.ti Valentina Piraino e Chiara Petrucci, n.q. difensori di CAIANIELLO ANGELA (C.F. CNLNGL83T51B963H), nata a Caserta il 11 dicembre 1983, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, su foglio separato, volto ad ottenere il riconoscimento del maggior punteggio ai fini della corretta determinazione della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola primaria;

CONSIDERATO

- che il principio del contraddittorio impone la notifica del ricorso a tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola primaria, pubblicate in data 25.11.2019, con punteggio ricompreso tra i 55,7 ed i 60,7 punti;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari, da un lato, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio stante l'elevato numero di destinatari che renderebbe impraticabile anche la sola individuazione di ognuno di loro e, dall'altro, comporterebbe un eccessivo aggravio di spesa;
- che, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice può autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica con qualsiasi mezzo, purché *"le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost. come inviolabile in ogni stato e grado del processo"* (Cass. n. 13868/2002) e nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti e della corrispondenza dell'atto allo scopo (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi e consente agli eventuali interessati di costituirsi compiutamente;
- che siffatta notifica è stata autorizzata in casi analoghi a quello che ne occupa da

Codesto Giudice Amministrativo (*ex multis*, ordinanza n. 836/2019).

Ciò premesso, i sottoscritti difensori nq.

CHIEDONO

all'ill.mo TAR Lazio, sede di Roma, affinché Voglia autorizzare, se del caso, la notificazione del ricorso introduttivo, quanto agli eventuali controinteressati, a mezzo internet sul portale online del MIUR e/o su quello dell'USR per la Lazio.

Con osservanza.

Roma, lì 23.12.2019

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci